

Allegato A al verbale di assemblea del 28 maggio 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RIMINIFORMUTOKO ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART. 1- Denominazione, sede e durata



1. Ai sensi del Decreto legislativo n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "RiminiForMutoko ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rimini. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rimini non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Rimini e può svolgere la propria attività anche in altri territori italiani e all'estero.

4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050 e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva contraria decisione dell'assemblea.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta trasmigrazione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" vengono inseriti nella denominazione sociale.

2. L'Associazione deve, a partire dal momento di cui al punto precedente, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" possono comunque essere inseriti nella denominazione sociale essendo l'Associazione iscritta al registro regionale, previsto dalla Legge n.266 del 1991.



Art. 3- Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare:

- interventi e servizi sociali di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.117/2017;

- interventi e prestazioni sanitarie a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi;

- interventi, progetti e attività socio-sanitarie di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 117/2017;

- attività di informazione e divulgazione su tematiche di interesse sociale con finalità educativa e di sensibilizzazione;

- organizzazione e gestione di progetti, attività, eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Levellio

[Signature]

- organizzazione e gestione di attività turistiche - anche a carattere sportivo-
di interesse sociale, culturale o religioso;

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e
s.m.i.;

- progettazione e/o partecipazione ad attività finalizzate all'inserimento
lavorativo e/o all'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio e/o
fragilità;

- progettazione e/o partecipazione ad iniziative di agricoltura sociale;

- organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi dilettantistici;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e farmaci,
erogazioni in denaro, beni e/o servizi a favore di persone svantaggiate o
svolgimento di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

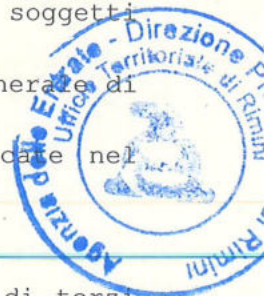
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di
agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- la promozione della solidarietà sociale, anche sostenendo missioni nel
mondo e favorendo in particolare i soggetti in situazioni di fragilità o
disagio;
- la promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale;
- attività di informazione e divulgazione su tematiche di interesse sociale
con finalità educativa e di sensibilizzazione;
- la promozione di uno stile di vita attivo e la diffusione della cultura e
della pratica sportiva anche coinvolgendo persone svantaggiate e/o
bisognose;
- l'organizzazione di lotterie e altre attività di concorso a premio con
finalità di beneficenza;



Roberto Lee

- la gestione di punti ristoro e/o ludici, la gestione di cene e eventi di beneficenza (concerti, manifestazioni teatrali, tornei, ecc.);
- l'effettuazione di donazioni e opere benefiche diverse dalle precedenti per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- la co-progettazione, la partnership e la collaborazione con soggetti pubblici o altri soggetti che perseguono finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 coerenti con quelle indicate nel presente articolo.



4. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà partecipare come associata ad altre associazioni di volontariato o comunque che perseguano obiettivi in sintonia con quelli propri.

7. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Lebelli

[Signature]

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Per quanto attiene alle persone fisiche possono essere ammessi coloro che sono maggiorenni e non sono interdetti o inabilitati o sottoposti ad amministratore di sostegno.

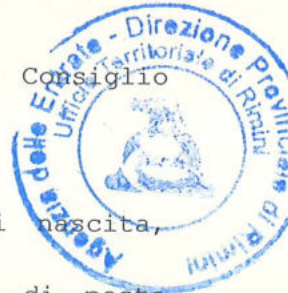
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato e che condividano le finalità dell'associazione e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono ammesse pertanto adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. E' comunque fatto salvo in ogni caso il diritto al recesso.

bellaluce

[Signature]



6. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una istanza scritta, anche a mezzo mail, che deve contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale/partita IVA, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni con l'associazione;
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- La dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità dichiarate dall'associazione;
- Una copia del proprio documento di identità (tale documento non occorre in caso di sottoscrizione con firma digitale o trasmissione della istanza a mezzo PEC personale).

7. Il Consiglio Direttivo delibera entro 90 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

8. La deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato.

9. Il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera di rigetto della istanza di ammissione e comunicarla agli interessati entro i 30 giorni successivi all'adozione.

10. In caso di mancato accoglimento della istanza di ammissione, l'interessato può richiedere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto il riesame da parte dell'Assemblea che si esprime nella prima convocazione utile.

11. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa che viene di tempo in tempo stabilita e deliberata dall'Assemblea ordinaria.

ART. 6- Diritti e doveri degli associati



1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esprimere il proprio voto in assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Al fine di esercitare tale ultimo diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- concorrere alla elaborazione degli indirizzi di massima del programma di attività dell'associazione.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo di tempo in tempo stabilito dall'assemblea.

3. La quota sociale è intrasmissibile.



4. Gli associati devono sentirsi impegnati a vivere lo spirito e le finalità dell'Associazione secondo i principi ispiratori dell'Associazione stessa, partecipando alle riunioni, agli incontri appositamente organizzati e alle varie manifestazioni indette.

5. Tutti i soci possono esercitare i predetti diritti fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale. Per l'esercizio del diritto di voto in assemblea valgono le particolari disposizioni previste all'art. 11.

ART. 7- Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per: decesso o perdita di requisiti di legge nel caso di persona giuridica, recesso, decadenza per morosità e per esclusione. La decadenza per morosità e l'esclusione vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

2. Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure entro 60 giorni dal sollecito da parte del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'associato.

3. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

4. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato tenga comportamenti contrari alla lettera e allo spirito dello Statuto e dei regolamenti interni e per altri motivi che comportino indegnità. L'esclusione opera altresì laddove l'associato arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nel caso in cui non partecipi all'assemblea per almeno tre volte consecutive senza giusta causa.

5. L'esclusione avviene dopo avere ascoltato le ragioni dell'associato. Nel caso in cui l'interessato, seppure invitato dal Presidente, non presenti memorie o



non richieda una udienza, il Consiglio Direttivo delibera comunque decorsi almeno quindici giorni dal termine assegnato all'associato per fare opposizione.

6. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

7. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

8. La delibera, adottata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato per iscritto. La predetta comunicazione può avvenire a mezzo mail all'indirizzo mail dichiarato dall'associato.

9. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

10. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende esercitare il recesso deve comunicare per iscritto, anche via mail, all'indirizzo istituzionale dell'associazione, la sua decisione indirizzata al Consiglio Direttivo il quale adotterà apposita deliberazione nella prima riunione utile.

11. La deliberazione di presa d'atto del recesso viene comunicata per iscritto all'interessato.

12. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

13. Il venir meno della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, nè alla ripartizione del patrimonio comune. Le quote associative non sono rivalutabili.

Levallo

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento interno.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti

Perbene

[Signature]

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV
Organi sociali
ART. 10- Organi



1. Sono organi dell'Associazione:

- ~~l'Assemblea degli Associati;~~
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'organo di controllo, laddove lo stesso debba essere costituito a seguito del superamento dei limiti stabiliti dalla legge;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. E' fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è formata da tutti gli associati.
2. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea

senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto.

4. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e anche a mezzo e-mail. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. E' ammessa anche la partecipazione all'assemblea attraverso videoconferenza o altri mezzi di comunicazione telematica e/o telefonica che garantiscano l'accertamento della identità dell'associato che partecipa e purchè gli sia consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) - nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e, se previsti, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione;
- b) - approva il bilancio e gli indirizzi generali relativi al programma di attività di ogni esercizio e destina eventuali avanzi di gestione;
- c) - delibera i Regolamenti interni;
- d) - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) - stabilisce i limiti di spesa da rimborsare agli associati;



Repelletti



f) - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

g) - ratifica l'esclusione degli associati adottata dal Consiglio Direttivo;

h) - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

i) - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo dallo Statuto alla sua competenza;

m) individua le attività diverse di cui all'art. 3 comma 5 del presente statuto.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qual volta un decimo (1/10) degli associati o due terzi del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità. In tale ultimo caso la richiesta deve essere motivata per iscritto e la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

8. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno), spedito almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli associati; è altresì valido ogni altro mezzo di comunicazione che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

9. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno stabilito per la prima.



10. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze in cui saranno presenti di persona- anche con sistemi di videoconferenza o altri mezzi idonei ad accertare l'identità dell'associato- tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'assemblea designato dai presenti a maggioranza. L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

12. Possono partecipare all'Assemblea i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.

13. Ad esclusione dei casi previsti ai punti 15 e 16 del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza - in proprio o per delega- della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza - in proprio o per delega- di un qualsiasi numero di associati.

14. Ad esclusione dei casi previsti ai punti 15 e 16 del presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non partecipano alla votazione.

15. L'assemblea quando è chiamata a deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, la fusione o la scissione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati

Dei...

[Signature]

aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, occorre il voto favorevole - sia in prima che in seconda convocazione- di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

17. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

18. Delle riunioni assembleari si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, su apposito libro delle assemblee.

Art.12 -Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



Revisori

[Signature]

5. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26 comma 6 del predetto codice, quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. I Consiglieri esercitano i loro poteri senza limitazioni. Eventuali limitazioni stabilite non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il

Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

7. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di dare attuazione alle volontà e agli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. In particolare:

- a) predispone il programma di attività sulla base degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- e) delibera sulle domande di ammissione;
- f) dichiara la morosità e la decadenza degli associati;
- g) dichiara l'esclusione degli associati;
- h) predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- i) propone la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- l) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- m) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;



Debellis

- n) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza dell'Associazione;
- p) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- r) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essi affidati;
- s) nomina al suo interno il cassiere;



t) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che esso ritenga utile per il raggiungimento o l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea.

8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua mancanza dal Vice-Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio di esercizio e per proporre l'importo - o la variazione - della quota sociale dell'Assemblea degli associati.

10. La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno quattro giorni prima dell'adunanza o da consegnarsi a mano almeno tre giorni prima, o con altri mezzi idonei allo scopo che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

11. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri in carica.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la mozione si dà per respinta.

13. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o con l'ausilio di sistemi di videochiamata secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

14. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

15. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato a cura dello stesso.

ART.13 -Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e nell'ambito dei suoi componenti.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;



c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza. In tale caso contestualmente convoca una riunione per sottoporli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. La carica di Presidente ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato e per revoca da parte del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione ovvero per revoca da parte dell'Assemblea con la maggioranza dei presenti per gravi motivi.

5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

8. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro trenta giorni l'organo il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Reverendissimo

Art.14 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

[Handwritten signature]

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, c.4, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.



2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica

fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente convoca entro quarantacinque giorni l'Assemblea degli associati affinché si proceda ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Devesse

[Signature]

Art.15 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, è monocratico ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

3. L'organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente l'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.16 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;



Repellello

[Signature]



e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 - L'organo di revisione

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

3. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Leveschi

[Signature]

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.



6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.18 - Responsabilità degli organi sociali

1. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Reboullet

Titolo V

I libri sociali

Art.19 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

[Signature]

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentazione di richiesta scritta, anche a mezzo mail, con indicazione della tipologia di libro richiesto e dell'anno o degli anni di interesse.



Titolo VI- Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

ART. 20 - Patrimonio e risorse dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo comune formato dalle quote associative;
- b) beni mobili e immobili eventualmente di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal bilancio di esercizio;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

3. L'associazione può trarre le risorse economico-finanziarie necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- a) contributi e versamenti volontari degli associati;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;

Revisore

[Signature]

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di raccolta fondi;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.



4. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo chetale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21 - Divieto di distribuzione dei fondi e degli utili

1. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire a favore degli associati, lavoratori, collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti di organi associativi, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Referendum

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 22 - Bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e ha inizio e termine rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea

[Signature]

degli associati. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, su richiesta, potrà prenderne visione.

4. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali.

5. Il conto consuntivo contiene lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario con l'indicazione delle entrate intervenute e delle spese sostenute relative

all'anno trascorso e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento della gestione contabile dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. I documenti di bilancio sono redatti secondo le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e dalle disposizioni attuative di tempo in tempo vigenti. Il bilancio è redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa, laddove la Legge non imponga la tenuta della contabilità economica.

6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

7. Il bilancio deve essere depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 - Convenzioni

1. Le convenzioni, gli accordi, i protocolli comunque denominati tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberati dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulati dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.



felice

[Signature]

2. Copia di ogni atto di cui al comma 1 è custodito, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART. 24 -Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta divenuto operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti ricompresi nel D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera in merito alla devoluzione dei beni di cui al comma 1.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art.25 - Disposizioni transitorie

1.Fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 26- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni adottati dall'Associazione e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni

Definizione

[Handwritten signature]

attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Titolo IX

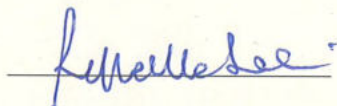
Efficacia

Art. 27- Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e gli organi associativi; esso costituisce la regola fondamentale del funzionamento e dell'attività dell'associazione stessa.

Il Segretario

(Soci Raffaella)



Il Presidente

Giorgio Casadei



Atto esente da imposta di bollo e di registro ex D.Lgs. n. 117/201